



COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DEL 15 maggio 2024

OGGETTO: CURA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI - Obbligo di pulitura dei terreni privati da erbe infestanti e sfalci per la prevenzione degli incendi nel territorio comunale – Obbligo taglio di rami ed alberi nei terreni confinanti con la linea ferroviaria. “ Stagione antincendio boschivo 2024 15 maggio -31 ottobre 2024”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

Atteso che:

- i terreni incolti, recintati e non, siti all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propaganda di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per l'elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
- ai bordi delle strade e marciapiedi comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami fronde e foglie verso la sede stradale, invadendo i marciapiedi ostacolando il passaggio pedonale e veicolare, nonché la presenza di detriti terrosi e altro sulle cunette che ostruiscono il normale deflusso dell'acqua in caso di pioggia, oltre a costituire pericolo alla pubblica incolumità in caso di ostruzione della visibilità della strada e della leggibilità della segnaletica;
- il territorio del Comune di Cinisi è attraversato dalla linea ferroviaria e che, ai sensi dell'art. 52 del DPR 11 luglio 1980 n. 753, *Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Considerato che nel territorio comunale risulta diffusa l'incuria verso il mantenimento del decoro urbano attraverso il contenimento ed il mantenimento della vegetazione spontanea e coltivata e della pulizia degli spazi pubblici antistanti gli immobili privati;

Ritenuto necessario adottare dei provvedimenti finalizzati a prevenire situazioni di pericolo, anche derivanti da incendi, o di danno alla pubblica incolumità a garanzia della sicurezza, dell'igiene e del benessere dei cittadini, oltre che a migliorare il decoro urbano e l'immagine del territorio e nel contempo volti a garantire il contenimento della spesa pubblica;

Accertato che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del Territorio Comunale;

Visto l'art. 182 Dlgs n. 152/06;

Vista la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che:

- all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
- all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;

Vista la legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.A. n. 114/Gab del 15.03.2024 relativo alla stagione antincendio boschivo per l'anno 2024, che qui si intende trascritto integralmente, che decreta la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio 2024 e termina il 31 ottobre 2024

Ritenuto di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 14 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visti gli artt. 892 e 894 del Codice Civile;

Visti gli artt. 7 e 29 del D.lgs n. 360 del 10 settembre 1993, (disposizioni correttive del Codice della strada);

Visto il D.P.R. 11/07/1980 n. 753 "Nuove norme in materia di polizia e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL;

Visto l'O.AA.EE.LL.

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese,

➤ - entro **il 15 maggio e fino al 31 ottobre 2024**, al taglio ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;

➤ - di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.

A tutti i soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo che va dal **15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024**, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto evitare l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza Igienico Sanitaria e antincendio.

Nel sopra indicato periodo (*15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024*) in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, è fatto divieto di accendere fuochi, usare apparecchi e fiamma libera o elettrici che producano faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;

2. Ai proprietari o affittuari di terreni e/o immobili, ville e giardini posti a confine del sedime viario o prospicienti aree pubbliche:

- - di provvedere al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali;
- di provvedere alla potatura di siepi, arbusti, rovi sporgenti oltre il confine stradale che pregiudicano la pulizia, il decoro, la viabilità e la segnaletica stradale;
- - di provvedere alla rimozione di sterpaglie e vegetazione spontanea di tutti gli spazi (cunette, marciapiedi e ciglio stradale) prospicienti l'immobile privato e per l'intero fronte dello stesso, ricadenti fuori e dentro il centro abitato, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza;
- - di provvedere alla pulizia delle cunette antistanti lo spazio prospiciente l'immobile di appartenenza al fine di garantire il regolare deflusso dell'acqua in caso di pioggia ed al fine di garantire la pubblica incolumità e degli standards minimi di sicurezza stradale;

3. A tutti i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di fondi laterali, frontisti confinanti con la linea ferroviaria a provvedere al rispetto di quanto previsto dal DPR n. 753 dell'11/07/1980 ed in particolare al taglio di rami ed alberi che possono interferire con l'infrastruttura e causare pericoli per la pubblica incolumità ed interruzione del servizio ferroviario.

4) La presente Ordinanza abbia effetto immediato e che annulla e sostituisce altre disposizioni di cui all'ordinanza n. 29 del 16.04.2024, in contrasto con la presente

DISPONE

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. la trasmissione a:
 - Prefettura di Palermo;
 - Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento Carini;
 - Città Metropolitana di Palermo – Polizia Provinciale;
 - ASP di Palermo- Distretto di Carini;
 - Stazione Carabinieri di Cinisi;
 - Corpo Polizia Municipale di Cinisi;
 - Al II Settore Comunale – Ufficio di protezione civile;

AVVERTE

- che la violazione, o la mancata osservanza della presente ordinanza sarà punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00;
- che in caso di reiterato inadempimento, a seguito di formale contestazione, sarà cura dell'Amministrazione provvedere in via sostitutiva alla pulitura dei fondi, addebitando le spese all'autore della violazione;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dalla Residenza Municipale, 15 maggio 2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to *Dott. Angelo Sajeva*